REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE
E TERRITORIO

Servizio trasporto pubblico regionale
e locale

territorio@regione.fvg.it
tpl@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 4745
fax + 39 040 377 4732
I - 34122 Trieste, via Carducci 6

Autorizzazione al subappalto servizi TPL marittimi – servizio fluviale sperimentale "Passo Barca" giusta istanza di data 14/04/2022 nr. 2022/0001001 (prot. reg. 26355/A d.d. 14/04/2022)

Il Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale

Vista la Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 *Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità*, ed in particolare il Capo IV - Affidamento dei servizi di trasporto pubblico, che disciplina i procedimenti diretti all'affidamento dei servizi di TPL;
Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
Visto il contratto Rep. 9874 di data 15 novembre 2019 con cui la Regione ha affidato alla TPL FVG S.c. a r.l., con sede legale in via Caduti di AN Nasiriyah n. 6 a Gorizia, C.F. e P.I. 01024770313, in qualità di gestore unico, lo svolgimento dei servizi automobilistici di trasporto pubblico di persone urbani, compresi tranviari, ed extraurbani e dei servizi marittimi di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara per un per un periodo di 10 anni, con la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del contratto per ulteriori 5 anni;
Richiamato il "Protocollo d'Intesa per la realizzazione in via sperimentale del servizio di collegamento tra le sponde del Fiume Tagliamento" (Prot. TERINF-CON-2020-63-P Data 28/12/2020), tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto, il Comune di San Michele al Tagliamento, il Comune di Lignano Sabbiadoro;
Visti gli articoli 27 (*Subaffidamento dei servizi*) della LR 23/2007 e 118 del D. Lgs. 163/2006 (oggi articolo 105 del D.Lgs. 50/2016) in tema di subappalto;
Considerato che:
- il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed è sanzionabile ai sensi dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113;
-ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del Contratto, il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'art. 27 della L.R. 23/2007, ai fini dell'autorizzazione al sub affidamento costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 2, lettera d) del contratto;
Atteso che con nota prot. 20739 dd. 24/03/2022 è stata richiesta, in via sperimentale, la

prestazione del servizio di trasporto di collegamento tra le sponde del Fiume Tagliamento alla società TPL FVG scarl;
Vista la nota prot. 795 dd. 31 marzo 2022, assunta al protocollo regionale n. 23134 del 04.04.2022, con la quale la TPL FVG scarl ha inviato la richiesta di preventivo per il servizio, accettata con nota prot. 23742 dd. 06.04.2022 ed il relativo programma di esercizio;
Vista la nota prot. 1001 dd. 14 aprile 2022, assunta al protocollo regionale n. 26355 del 14.04.2022, con la quale la TPL FVG scarl ha inviato l'istanza di richiesta di autorizzazione al subappalto del servizio marittimo sul fiume Tagliamento tra le località di Lignano (UD) e Bibione (VE) denominato "Passo Barca", che sarà effettuato con l'imbarcazione "Tormento 2" in disponibilità della ditta Sportown Sas di Pantanali Nerea & c. con sede in via Udine 93 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD), corredata dalla documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per l'effettuazione delle verifiche per l'emissione dell'autorizzazione al subappalto;
Rilevato che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dalla normativa richiamata;
Verificato pertanto che:
- in sede di offerta, la TPL FVG scarl ha dichiarato l'intenzione di concedere in subaffidamento l'intera prestazione secondaria del servizio marittimo e i servizi automobilistici urbani ed extraurbani per una quota pari al 20% dell'importo contrattuale;
-la TPL FVG scarl, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, relativamente al subappaltatore, società Sportown SAS di Pantanali Nerea & C;
- la società sub affidante non ha partecipato alla procedura di affidamento dei servizi di TPRL regionale;
- l'importo complessivo del servizio da subappaltare è pari ad Euro 169.094,10 + IVA, e pertanto rientrante nel limite del 20% contrattualmente stabilito;
- la TPL FVG scarl ha dichiarato di non trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ex articolo 2359 cc. con la società Sportown Sas di Pantanali Nerea &;
- la TPL FVG scarl si ha trasmesso il contratto di subappalto (prot. 2022-01220 dd. 14/04/2022) e si è impegnata al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (utilizzo del CIG del contratto rep. 9874/2019 (5905206A24));
- la TPL FVG scarl si è impegnata a produrre copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da corrispondere al subappaltatore, con la previsione delle ritenute di garanzia effettuate e degli eventuali oneri per la sicurezza corrisposti, pena la sospensione dei pagamenti nei suoi confronti;
- la TPL FVG scarl ha dichiarato la verifica, in capo all' subappaltatore, del possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.lgs 163/2006 (e s.m.i.), per i quali sono in corso le procedure di verifica e controllo ai sensi di legge, e l'insussistenza dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto;
- relativamente alla motonave, è stata consegnata la seguente documentazione:

A) copia della Licenza per Navi Minori e Galleggianti che autorizza alla Navigazione Speciale Nazionale Locale limitata alle acque tranquille in ore diurne, rilasciato a Lignano Sabbiadoro il 15/07/2019, con visto di convalida per l'anno 2022;
B) copia della Dichiarazione RINA Ufficio di Trieste a rilascio della Annotazioni di Sicurezza con validità fino al 20/07/2023;
C) Copia dell'Ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo di Grado prot. 16 dd. 13.04.2022 in relazione al "Servizio traghettamento passeggeri sponde fiume Tagliamento Lignano-Bibione";

Preso atto che la medesima motonave ha esercitato lo stesso servizio sperimentale "Passo barca" nel 2020 (Decreto n.2598 dd. 01/07/2020) e nel 2021 (Decreto n. 2427 dd.

28.05.2022);
Atteso che l'orario d'esercizio è così stabilito:
- periodo 16 – 30 aprile 2022 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 da Lignano e dalle ore 9.20 alle ore 19.20 da Bibione, servizio al sabato e festivi continuato ogni 40 minuti;
- periodo 1° maggio – 30 settembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 da Lignano e dalle ore 9.20 alle ore 19.20 da Bibione, servizio giornaliero continuato ogni 40 minuti;
- dal 1° ottobre al 1° novembre dalle ore 09.30 alle 17.30 ogni 40 minuti, servizio al sabato e festivi continuato ogni 40 minuti;

Evidenziato che il servizio relativo al subappalto dovrà essere esercitato alle stesse modalità e condizioni del Contratto di Servizio Contratto di servizio rep. n. 9874 dd.15/11/2019;
Accertata la regolarità contributiva della Sportown SAS di Pantanali Nerea & C (INAIL_31137700 dd. 27/01/2022 in scadenza al 27/05/2022);
Considerato che, stante l'urgenza di procedere all'avvio del servizio nei tempi concordati, l'istruttoria relativa ai controlli è in corso e si provvede ad autorizzare il subappalto nelle more della conclusione di dette attività, pena comunque la revoca dell'autorizzazione al subappalto nel caso in cui l'esito delle suddette dovesse risultare negativo;
Rilevato che gli oneri connessi al presente atto trovano copertura sul contratto rep. 9874/2019, a valere sull'impegno per l'anno 2021 di cui al Decreto n. 5706 dd. 12 dicembre 2019;
Rilevato infine che in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore, la Regione ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera h) del contratto rep. 9874/20219, può sospendere tutti i pagamenti dovuti, fissando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per l'adempimento; decorso inutilmente tale termine, provvede al pagamento diretto dei sub affidatari, trattenendo le somme necessarie dal corrispettivo dovuto, e liquidando il rimanente alla TPL FVG scarl;
Viste le leggi ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato e la vigente normativa in materia contabile e di bilancio;
Viste:
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPReg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004;

Decreta

1. E' autorizzato il subappalto del servizio marittimo sul fiume Tagliamento tra le località di Lignano (UD) e Bibione (VE) denominato "Passo Barca", che sarà effettuato con l'imbarcazione "Tormento 2" in disponibilità della ditta Sportown Sas di Pantanali Nerea & c., giusta richiesta della società TPL FVG scarl, di cui alla nota prot. nr. 2022/0001001 dd. 14/04/2022 (prot. reg. prot. reg. 26355/A d.d. 14/04/2022);
2. Si dà atto che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'esito positivo della verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in tema di subappalto;
3. Il presente provvedimento sarà pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Il Direttore del Servizio
dott. Marco Padrini
(Fto. digitalmente)